Copia

Comune di Songavazzo

Provincia di Bergamo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 30

OGGETTO:

ISTITUZIONE CATASTO AREE PERCORSE DA FUOCO EX ART. 10 CO. 2 L.353/2000 E S.M.I.

L'anno duemilaventitre addì ventotto del mese di dicembre alle ore diciotto e minuti zero nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. COVELLI GIULIANO - Sindaco	Sì
2. SALERA ALDA MARIA - Consigliere	Sì
3. COVELLI GIOVANNI - Vice Sindaco	Sì
4. BARZASI CRISTIAN - Consigliere	No
5. IMBERTI FEDERICA - Consigliere	No
6. PEZZOLI GIOVANNI - Consigliere	Sì
7. BASSANI CLARA ORIANA - Consigliere	Sì
8. ZORZI GIUSEPPE - Consigliere	Sì
9. MORESCHI JORDAN - Consigliere	No
10. DANESI MATTIA - Consigliere	Sì
11.	
Totale Presenti:	7
Totale Assenti:	3

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Signor SIGNORELLI MATTIA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor COVELLI GIULIANO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il Comune di Songavazzo è dotato di Piano del Governo del Territorio;

Richiamata la nota della Prefettura di Bergamo – Ufficio Territoriale del Governo – Area V – Protezione civile, difesa civile e coordinamento del soccorso pubblico, inerente "Catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco ex legge 21 nov. 2000, n. 353" registrata al prot. n. 1324 del 29/04/2022, con la quale si specificano le precisazioni del Comando Provinciale dei Carabinieri definite dalla Regione Carabinieri Forestale "Lombardia", Gruppo di Bergamo e precisamente:
"L'istituzione del catasto (ed il suo regolare aggiornamento) è finalizzato ad una corretta applicazione dei

vincoli previsti al comma 1 del sopracitato art. 10 e garantisce, tramite esposizione all'albo pretorio comunale, un pieno e trasparente accesso all'informazione da parte di tutti i cittadini. - In considerazione della caratteristica ricognitiva che sta alla base dello strumento del catasto, la dichiarazione di "non avere aree percorse dal fuoco sul territorio comunale" assume pieno valore solo nel momento in cui viene conclusol'iter di pubblicazione del catasto e/o dei suoi aggiornamenti";

Considerato che tale interpretazione chiarisce, pertanto, la questione relativa alla necessità di prevedere comunque, a prescindere dalla presenza di episodi d'incendio boschivo, l'istituzione del "catasto incendi";

Vista la Legge 21 novembre 2000, n. 353 e s.m.i. – Legge quadro in materia di incendi boschivi, che ha come finalità la conservazione e la difesa del patrimonio boschivo dagli incendi, quale bene insostituibile per la qualità della vita, ed impone agli Enti competenti compiti di prevenzione e lotta attiva e monitoraggiocontro gli incendi boschivi;

Considerato che:
l'art. 2 comma 1 della predetta legge definisce l'incendio boschivo "*...un fuoco con suscettività a espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree";*
l'art. 2 comma 1bis definisce l'incendio di interfaccia urbano-rurale *"quella tipologia di incendi boschivi che interessano zone o aree nelle quali sussiste una interconnessione tra strutture antropiche e aree naturali, laddove il sistema urbano e quello rurale si incontrano ed interagiscono, potendo venire rapidamente in contatto, con la possibile propagazione di un incendio originato da vegetazione combustibile";*
l'art. 3 comma 1 dispone che le regioni approvano il "*Piano Regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi"*, sulla base di linee guida e di direttive deliberate, dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile;
l'art. 10 comma 1 definisce divieti, prescrizioni e sanzioni sulle zone boschive e sui pascoli percorsi dal fuoco:
Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno **quindici anni**. È comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma,deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell'atto.
È inoltre vietata per **dieci anni**, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui detta realizzazione sia stata prevista in data precedente l'incendio dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data.
Sono vietate per **cinque anni**, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dalla direzione generale competente in materia del Ministero dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici.
Sono altresì vietati per **dieci anni**, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia ed è, altresì vietata, per **tre anni**, la raccolta dei prodotti del sottobosco. I contratti che costituiscono diritti reali di godimento su aree e immobili situati nelle zone di cui al primo periodo stipulati entro due anni dal fatto sono trasmessi, a cura dell'Agenzia delle Entrate, entro trenta giorni dalla registrazione, al prefetto e al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche con riguardo ai contratti di affitto e di locazione relativi alle predette aree e immobili.

Ritenuto pertanto di istituire il "Catasto delle aree percorse dal fuoco" (catasto incendi), ai sensi della Legge 21 novembre 2000, n. 353, costituito da una relazione tecnica posta in allegato quale parte integrante al presente atto, da cui si evince che non ci sono stati negli ultimi 15 anni episodi di incendi nel territorio comunale, e ritenuto lo stesso meritevole di adozione in quanto idoneo ad assolvere le finalità attribuite dalla disposizione di legge citata in premessa;

Dato atto che:

L'elenco dei soprassuoli deve essere esposto per trenta giorni all'albo pretorio comunale, per eventuali osservazioni;
Decorso il predetto termine, il Comune valuta le osservazioni presentate ed approva, entro isuccessivi 60 giorni, gli elenchi definitivi con le relative perimetrazioni;

È ammessa la revisione degli elenchi con la cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti previste dall'art.10 della legge 353/2000, solo dopo che siano trascorsi i periodi rispettivamente indicati, per ciascun divieto;

Acquisito sulla proposta di deliberazione, il parere favorevole del Responsabile del Servizio Tecnico in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1°, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Dato atto che la proposta di deliberazione non comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, per cui non viene acquisito il parere di regolarità contabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

Esaurita la discussione, il Presidente indice la votazione in forma palese con il seguente esisto:
Consiglieri presenti: 7
Consiglieri votanti: 7
Consiglieri favorevoli: 7
Consiglieri astenuti: nessuno
Consiglieri contrati: nessuno

D E L I B E R A

di istituire ai sensi dell'art. 10, comma 2 della Legge 21 novembre 2000, n. 353, il "Catasto delle aree percorse dal fuoco" (catasto incendi), costituito dalla relazione tecnica posta in allegato quale parte integrante del presente provvedimento, nella quale sono indicati i riferimenti catastali delle aree percorse da incendi boschivi e l'individuazione cartografica delle stesse, da cui si evince nel territorio del Comune di Treviolo non sussistono aree che siano state percorse dal fuoco e che siano oggetto dei vincoli derivanti dalla legge sopra citata;

di precisare che il catasto potrà essere aggiornato annualmente;

di dare atto che:
Il "Catasto delle aree percorse dal fuoco" (Catasto incendi) deve essere pubblicato all'Albo pretorio on line per 30 giorni consecutivi;
Durante il periodo di pubblicazione chiunque potrà prenderne visione e presentare osservazioni;
Entro i successivi 60 giorni gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni devono essere approvati dall'Ente;

di incaricare il Responsabile del Servizio Tecnico affinché provveda agli adempimenti conseguenti previsti dalla normativa vigente in materia;

di dichiarare, con successiva e serata votazione in forma palese con il seguente esisto:
Consiglieri presenti: 7
Consiglieri votanti: 7
Consiglieri favorevoli: 7
Consiglieri astenuti: nessuno
Consiglieri contrati: nessuno
la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs 267/2000 al fine di procedere celermente agli atti conseguenti.

Letto, confermato e sottoscritto:

Il Sindaco	**Il Segretario Comunale**
Firmato Digitalmente	Firmato Digitalmente

F.to : COVELLI GIULIANO

F.to : SIGNORELLI MATTIA